

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1961

Trattamento tributario dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in argomento mira ad attuare l'uniformità del trattamento tributario per i partecipanti ai giochi di abilità e concorsi pronostici, colmando una lacuna dell'attuale legislazione la quale, mentre determina espressamente la posizione fiscale dei partecipanti ai giochi di abilità e concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), non considera invece il caso in cui tale partecipazione avvenga per le analoghe attività esercitate dallo Stato.

I giochi di abilità ed i concorsi pronostici permessi e disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e dalle relative norme regolamentari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 apr-

ile 1951, n. 581, costituiscono attività monopolistica dello Stato. Unica eccezione è prevista quando una delle suddette attività di giuoco è connessa con manifestazioni sportive, nel qual caso l'esercizio di essa, a seconda della branca sportiva di competenza, è riservato rispettivamente al C.O.N.I. ed all'U.N.I.R.E.

Sia che l'esercizio avvenga ad opera dello Stato che da parte del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., al monte premi è destinata una parte dell'incasso, secondo percentuali (in media 34,5 per cento) fissate dalla legge (27 maggio 1959, n. 358). La parte restante viene ripartita tra lo Stato e i due Enti se si tratta di attività di giuoco ad essi riservate; viene invece interamente incamerata dall'Erario se è lo Stato ad esercitarle. S'intende che si tratta di provento lordo, dal quale,

ciò, occorre detrarre le spese che sono a carico dei due Enti nel primo caso, dello Stato nel secondo.

La ripartizione dei proventi tra Stato e gli Enti in parola si realizza attraverso l'imposizione a carico degli Enti stessi di un particolare tributo ad aliquote progressive crescenti (imposta unica), istituito con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (modificata nelle aliquote dalla legge 10 marzo 1955, n. 110 e dalla legge 27 maggio 1959, n. 358), con il quale fu attuato il fine di comprendere, attraverso un unico prelievo fiscale, ogni onere tributario diretto o indiretto, riguardante le attività di giuoco in parola, a carico sia dei titolari dell'esercizio di esse sia dei giuocatori.

In proposito, fermo restando il carattere precipuo del tributo, quello cioè di compartecipazione dello Stato agli utili delle attività in argomento (infatti l'imposta unica è la nuova denominazione data alla tassa di lotteria istituita a suo tempo per affermare il principio suddetto), la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, dichiarò che l'imposta unica era sostitutiva:

a) nei confronti del C.O.N.I. e dello U.N.I.R.E.:

1) di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al decreto 10 marzo 1943, n. 86 (ora disciplinato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1109) relativa all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici;

2) di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività predette;

3) di qualunque tributo diretto o indiretto a favore dello Stato e degli Enti minori connessi con le attività medesime;

b) nei confronti dei vincitori:

dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

In conseguenza di quanto sopra il gettito dell'imposta unica affluisce in tre distinti capitoli del bilancio dell'entrata: uno inte-

stato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (40 per cento del gettito); uno alla Direzione generale delle imposte dirette (35 per cento) e uno alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (25 per cento). Il motivo dell'imputazione a quest'ultimo capitolo deriva dalla preesistente applicazione di tributi indiretti (incorporati ora nell'imposta unica), gravanti sui concorsi pronostici, quando, al loro apparire, in mancanza di una specifica disciplina, furono assimilati alle scommesse sportive.

Nel considerare l'imposta unica sostitutiva, nei confronti dei vincitori, del tributo diretto, reale e personale, il legislatore tenne presente l'effettivo onere sostenuto dal giuocatore per il fatto della sua partecipazione al giuoco. La posta da lui pagata, infatti, non va integralmente a costituire il monte premi, come invece dovrebbe essere, astrazione facendo dalle spese, se il giuoco si svolgesse a condizioni di parità, ma a tale destinazione, in forza di una norma imperativa, ne è destinata una parte, costituendo la rimanenza un vero e proprio prelievo coattivo, indipendentemente dal modo con cui verrà ripartito, a seconda che si tratti di attività riservata allo Stato o agli Enti già menzionati.

Il giuocatore, in sostanza, ha assolto un tributo, la cui misura apparirà evidente al momento della vincita la quale gli verrà pagata nella misura media del 34,5 per cento, rimanendo la differenza lorda in possesso dei titolari dell'esercizio del giuoco. Appunto in considerazione del peso di tale onere, il legislatore ritenne di non dovere sottoporre i vincitori ad altra imposizione fiscale, e, valutando quantitativamente il gettito che sarebbe derivato all'Erario assoggettando i premi ai tributi diretti, dispose che il 35 per cento del provento dell'imposta unica fosse destinato a tale finalità.

Nelle attività di giuoco esercitate dallo Stato, a mente dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, non esiste un'imposta tipica di giuoco, in quanto il tributo fiscale sostenuto dal giuocatore si identifica interamente con il tributo di giuoco percepito dallo Stato. Avviene cioè quanto si

verifica per il lotto, dove l'imposizione fiscale (al lordo delle spese) si determina indirettamente detraendo dall'incasso lordo l'importo delle vincite.

Ora, esaminando le attività di giuoco, tanto quelle riservate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. quanto quelle esercitate dallo Stato, si rileva che tutte soggiacciono alla medesima norma imperativa che fissa l'ammontare percentuale del monte premi e che la misura di essa è pressochè eguale per tutti i giuochi; senonchè, mentre per quelli rientranti nella sfera di competenza del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., il giuocatore, in caso di vincita, per effetto della sostituzione di imposta operata dall'imposta unica, è liberato dall'onere di dovere corrispondere l'imposta di ricchezza mobile e quella complementare, non è previsto dalla legge un analogo trattamento nei confronti dei partecipanti ai giuochi consimili esercitati dallo Stato.

Trattandosi della stessa fattispecie, non vi sono ragioni di ordine giuridico e fiscale che giustifichino questa diversità di trattamento. Il silenzio del legislatore al riguardo è spiegabile dalla circostanza che, alla epoca in cui fu affermato il principio che un tributo principale in materia di giuoco può essere sostitutivo di altri tributi, erano in funzione solamente concorsi pronostici sportivi mentre la possibilità che lo Stato esercitasse direttamente concorsi pronostici, pur essendo teoricamente ipotizzata dalla legge, appariva difficilmente realizzabile.

Il provvedimento, di cui all'unito disegno di legge, mira appunto ad eliminare ogni differenziazione di trattamento tributario nei confronti dei partecipanti ai giuochi di abilità e ai concorsi pronostici, senza che ciò produca una perdita per le entrate di bilancio, considerato che all'Erario, sinora, non è affluito alcun provento per tributi diretti applicati sui premi del concorso pronostici esercitato dallo Stato, di recente istituzione.

Nell'articolo 1, in applicazione dello stesso principio vigente per l'imposta unica gravante sulle attività di giuoco esercitate dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., si dichiara che i proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici sono sostitutivi dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

Con l'articolo 2, si stabilisce la misura del provento che dovrà affluire ad un capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette. Tale misura, da calcolarsi sugli incassi lordi, è del 12,25 per cento, ed è pari al prodotto dell'aliquota percentuale destinata attualmente a detto capitolo nell'imposta unica, per la quota di provento netto (35 per cento) che in atto lo Stato ritrae dall'esercizio di un proprio concorso pronostici e che corrisponde alla percentuale media d'imposta unica che lo Stato stesso ritrarrebbe su attività di giuoco del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sostitutivi dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

Art. 2.

I proventi indicati nel precedente articolo affluiscono al bilancio dell'entrata come segue:

per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento dell'incasso lordo delle poste, in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per la rimanenza, in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.